

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI

GEMONA DEL FRIULI

e i COMUNI DI:

Denominato: **SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DEL GEMONESE**

PREMESSO

Il **COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI**, con sede legale in _____(UD), Via _____ (C.F.: _____ – P.IVA: _____) – rappresentato _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto ed in tal senso autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione consiliare n. ___ del ___/___/____;

E

il **COMUNE DI** _____ con sede legale in _____(UD), Via _____ (C.F.: _____ – P.IVA: _____) – rappresentato _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto ed in tal senso autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione consiliare n. ___ del ___/___/____;

il **COMUNE DI** _____ con sede legale in _____(UD), Via _____ (C.F.: _____ – P.IVA: _____) – rappresentato _____

_____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto ed in tal senso autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione consiliare n. ___ del __/__/____;

il **COMUNE DI** _____ con sede legale in _____(UD), Via _____ (C.F.: _____ – P.IVA: _____) – rappresentato _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto ed in tal senso autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione consiliare n. ___ del __/__/____;

il **COMUNE DI** _____ con sede legale in _____(UD), Via _____ (C.F.: _____ – P.IVA: _____) – rappresentato _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto ed in tal senso autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione consiliare n. ___ del __/__/____;

il **COMUNE DI** _____ con sede legale in _____(UD), Via _____ (C.F.: _____ – P.IVA: _____) – rappresentato _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto ed in tal senso autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione consiliare n. ___ del __/__/____;

RICHIAMATE

La legge 7 marzo 1986, nr. 65 - *Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale* - all'art. 1 comma 2°, che prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di Polizia Municipale attraverso le forme associative previste dalle Leggi dello Stato;

La legge regionale 29 aprile 2009, nr. 9 - *Disposizioni in materia di politiche di sicurezza ed ordinamento della polizia locale* - che promuove ed incentiva lo svolgimento associato del servizio di polizia locale al fine di aumentare il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli Enti interessati;

La legge regionale 29 aprile 2009, nr. 9, che all'art. 8 prevede che le funzioni di polizia locale vengano svolte mediante l'istituzione del Corpo di polizia locale ed all' art. 10 specifica che il Corpo di polizia locale è una struttura complessa anche a carattere intercomunale a cui siano addetti almeno otto operatori e che nei Comuni in cui vi è impossibilità di istituire autonomamente tale struttura le relative funzioni devono essere assicurate in forma associata;

Che sempre la medesima legge regionale 29 aprile 2009, nr. 9 all'art. 14 comma 5, disciplina la gestione associata del servizio di polizia locale mediante convenzione;

La legge regionale 29 novembre 2019, n.21 - *Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento*

regionale, che all'art. 5 disciplina lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi tra enti locali tramite convenzione;

al fine di pervenire ad una più efficace gestione del Servizio di Polizia Locale, organizzata in "Corpo" denominato *SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DEL GEMONESE*

con deliberazioni consiliari, rispettivamente:

n. __ del __/__/____	del Comune di Gemona del Friuli
n. __ del __/__/____	del Comune di _____
n. __ del __/__/____	del Comune di _____
n. __ del __/__/____	del Comune di _____
n. __ del __/__/____	del Comune di _____
n. __ del __/__/____	del Comune di _____

si è disposta la gestione in forma associata del Servizio in parola e approvata la bozza di convenzione disciplinante lo svolgimento dello stesso e i rapporti reciproci, cui il presente atto si conforma;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

ARTICOLO 1

<i>Oggetto della convenzione</i>

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 5 della L.R.21/2019 e dell'art. 14 della L.R. n. 9/2009, ha per oggetto la gestione in forma associata ed intercomunale di tutte le funzioni istituzionali della Polizia Locale, così come definite dalle vigenti e specifiche norme statali e regionali, sull'intero territorio degli enti associati; in ogni caso i Comuni convenzionati sono titolari - ed in tal senso mantengono inalterata tale diretta titolarità - delle funzioni di polizia Locale, in conformità alle specifiche normative statali e regionali vigenti.

I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata del servizio di polizia locale, si impegnano altresì a realizzare e sviluppare lo svolgimento coordinato del Servizio con azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana, a prevenire fenomeni di degrado urbano e disagio sociale, a sviluppare azioni di controllo del territorio, incentivando e sostenendo la collaborazione con le forze di polizia dello Stato.

ARTICOLO 2

Attività e funzioni gestite in modo associato

In relazione al disposto dell'art. 1, le attività e le funzioni che nello specifico vengono convenzionate con il presente atto e che, pertanto sono oggetto di gestione associata, sono le seguenti:

- a) polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti da violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità; attività di controllo e verifica sul rispetto dei diversi regolamenti ed ordinanze comunali;
- b) polizia annonaria e commerciale; attività di controllo e verifica sul rispetto delle normative in materia di commercio;
- c) attività di controllo e verifica in materia urbanistico–edilizia ed in materia di tutela ambientale ed ecologica; attività di vigilanza in materia di polizia veterinaria;
- d) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente, compresa l'adozione di ordinanze stradali;
- e) polizia giudiziaria, ai sensi della normativa statale vigente, nei limiti delle proprie attribuzioni e secondo le diverse qualifiche degli addetti, a disposizione della competente Autorità giudiziaria;
- f) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa statale vigente e nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
- g) attività d'informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali del Comune, supporto per le attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto definito nei rispettivi regolamenti comunali;
- h) attività di vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico del Comune;
- i) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, collaborazione alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri nonché di privato infortunio;
- j) servizi d'ordine e di vigilanza necessari per il regolare svolgimento ed espletamento di attività istituzionali dei Comuni;
- k) servizi di rappresentanza e servizi di scorta del gonfalone.

ARTICOLO 3

Finalità e Principi

La gestione associata ed intercomunale del Servizio ha lo scopo di realizzare lo svolgimento coordinato di tutte le funzioni di Polizia locale di cui sono titolari i Comuni aderenti attraverso l'impiego ottimale del personale, delle attrezzature, dei mezzi e delle

dotazioni strumentali assegnate con l'utilizzo condiviso delle stesse, uniformando metodologie d'intervento, comportamenti e procedure con l'intento di raggiungere contestualmente la massima efficienza del Servizio nell'ambito territoriale di competenza, la razionalizzazione delle risorse e l'unicità di conduzione anche mediante l'istituzione dell' "Ufficio comune / Comando intercomunale".

La gestione associata e coordinata del servizio di polizia locale mediante la presente convenzione deve essere improntata ai seguenti principi fondamentali:

1. economicità, efficienza, efficacia e tempestività del servizio;
2. programmazione delle attività con la partecipazione attiva di tutti i Comuni aderenti;
3. miglioramento continuo delle prestazioni a favore dell'utenza e distribuzione ottimale del servizio su tutto il territorio con la razionalizzazione dell'impiego del personale;
4. incremento e valorizzazione della professionalità e della preparazione del personale anche con l'attivazione di nuclei / gruppi specifici d'intervento per singole attività, necessità e procedure;
5. massima attenzione alle esigenze dell'utenza anche con l'attivazione di specifici canali di comunicazione privilegiata;
6. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
7. semplificazione dei procedimenti e rispetto dei tempi previsti per l'adozione dei provvedimenti;
8. uniformità e digitalizzazione delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza della polizia locale;
9. costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione al fine di assicurare il migliore grado di efficacia dell'attività sia negli uffici che sul territorio;
10. omogeneizzazione dei regolamenti comunali dei Comuni aderenti connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia locale;

ARTICOLO 4

<i>Ambito territoriale</i>

L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni, delle attività e dei compiti del Servizio associato di Polizia locale oggetto della presente convenzione è individuato - ai sensi della Legge 7 Marzo 1986 nr. 65 e delle norme di cui all' Art. 13 della legge regionale 29 Aprile 2009 nr. 9 - nell'intero territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Il relativo personale di polizia locale svolge pertanto ordinariamente tutte le proprie funzioni ed attività nell'insieme dei Comuni facenti parte della gestione associata.

I Sindaci dei Comuni aderenti alla presente Convenzione avranno cura di richiedere il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli operatori di Polizia Locale che ne abbiano i requisiti di legge.

ARTICOLO 5

Ente coordinatore e referente (Comune capofila)

Fra gli Enti aderenti alla gestione associata ed intercomunale delle attività e funzioni di polizia locale si conviene che il Comune di Gemona del Friuli assuma le funzioni di "Comune referente e coordinatore" (Comune capofila) tra quelli convenzionati.

Tale Comune - tramite il personale a ciò preposto - avrà pertanto le seguenti specifiche competenze per la gestione associata:

1. competenza organizzativa;
2. competenza di coordinamento;
3. competenza gestionale nei rapporti esterni con altri Enti ed Organismi.

ARTICOLO 6

Competenza organizzativa e di coordinamento dell'Ente referente (Comune capofila)

La competenza organizzativa si sostanzierà in particolare nella definizione di proposte e di metodologie per la disciplina dell'impiego tecnico - operativo del personale della polizia locale appartenente ai Comuni aderenti alla convenzione, per la gestione dello stesso al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse ed il raggiungimento dei risultati prefissati; la definizione di razionali sistemi d'intervento del personale nell'ambito territoriale compatibili con le esigenze locali degli Enti aderenti e per eventuali situazioni di emergenza; la programmazione e la predisposizione di interventi di carattere particolare.

La competenza organizzativa è relativa anche all'individuazione ed all'approntamento dei locali da destinare ad Ufficio comune nonché all'attuazione degli interventi atti a garantirne il funzionamento ordinario.

La competenza di coordinamento consisterà in una funzione continua di consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione anche con eventuali interventi di risoluzione per situazioni di contrasto allo scopo di stabilire e definire le disposizioni e le direttive necessarie per un efficace e corretto funzionamento della gestione associata, al fine di dare pratica attuazione alle finalità ed ai principi generali definiti nel precedente art. 3.

Il Comune capofila rappresenta la gestione associata nei confronti di altri Enti ed Organi nonché nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia.

In tal senso il Comune capofila presenta alla Regione e/o ad altri Enti sovraordinati le istanze per la concessione di finanziamenti o contributi relativi all'attività della gestione associata di polizia locale o per l'attuazione di specifici progetti locali in materia di sicurezza urbana e ne cura poi l'utilizzo, in conformità alle indicazioni definite dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 10.

ARTICOLO 7

Organizzazione strutturale della gestione associata ed intercomunale di polizia locale e sua denominazione

La gestione associata ed intercomunale delle attività e funzioni di Polizia Locale svolta tramite la presente convenzione è strutturata ed organizzata quale Corpo intercomunale, denominata “**SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DEL GEMONESE**”.

Per la concreta attuazione della convenzione, nonché per la direzione, il coordinamento e lo svolgimento unitario di tutte le attività e le funzioni della gestione associata è istituito un apposito “**Ufficio comune**”, con l'integrazione di competenze, risorse e personale dei Comuni aderenti.

A tale “Ufficio comune” è affidato pertanto l'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al precedente art. 2 per tutti Comuni convenzionati per i quali questo costituisce articolazione organizzativa diretta (*avvalendosi in tal senso delle autonome figure giuridiche esistenti in ogni singolo Comune*) con funzioni amministrative decisorie, adottando atti e provvedimenti come organo dei medesimi Comuni convenzionati.

Gli atti e gli accertamenti relativi alle attività e funzioni svolte dalla gestione associata/Corpo intercomunale di polizia locale, sono formalizzati quali atti del Comune al quale fanno riferimento o del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

L'intestazione degli atti contiene altresì l'indicazione specifica dello svolgimento delle funzioni di polizia locale in modo associato, la denominazione del Corpo Intercomunale, nonché l'indicazione della sede del “Comando Intercomunale”.

La denominazione della gestione associata/Corpo intercomunale di polizia locale verrà riportata sugli accessori delle uniformi di servizio di tutto il personale, nonché sui veicoli in dotazione a ciascun Comune aderente alla forma associativa.

Gli elementi ed i criteri generali dell'organizzazione ed il funzionamento della gestione associata delle attività e funzioni di polizia locale, qualora non definite nel presente atto, saranno definite mediante apposita deliberazione della conferenza dei Sindaci dei comuni associati.

ARTICOLO 8

Ufficio comune - Comando Associato sede operativa e sue articolazioni sul territorio

La sede operativa del **SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DEL GEMONESE** è individuata presso il **Comune di Gemona del Friuli**, nei locali ubicati in piazza del Municipio, nr.1 Gemona del Friuli

Il Comune di **Gemona del Friuli**, quale Ente referente della convenzione, provvede a dotare l'Ufficio comune delle strutture, delle attrezzature e dei servizi tecnologici necessari per il suo funzionamento ordinario.

Potranno essere istituiti sportelli *front office* compatibilmente con le dotazioni organiche e logistiche del Comune che intende avvalersi di tale servizio. Tali sedi periferiche dovranno essere, a cura e a carico degli enti aderenti, dotate di appositi programmi e piattaforme compatibili che consentano l'utilizzo degli applicativi del Comune capofila.

ARTICOLO 9

Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio comune

In relazione al disposto del precedente art. 7, all'Ufficio comune è demandato lo svolgimento di tutte le attività e le funzioni oggetto della presente convenzione, nonché l'espletamento di tutte le procedure necessarie e correlate nell'ambito territoriale di tutti i Comuni convenzionati in nome e per conto degli Enti associati.

Presso la sede del Comando del Corpo di Polizia Locale:

- presteranno servizio tutti gli addetti della gestione associata di polizia locale, salvo diversa organizzazione del servizio, ed ivi saranno esercitate in modo unitario tutte le attività amministrative e gestionali;
- verrà gestito il servizio di pronto intervento ed emergenza e verrà istituita la "Centrale operativa" del Corpo di polizia locale.

Alla direzione della gestione associata di polizia locale e del correlato "Comando" è preposto il Comandante del Corpo - *Responsabile del servizio associato* - di cui al successivo art.11, il quale opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione, degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla Conferenza dei Sindaci.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione il "Comando" funzionerà secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nel Comune capofila della gestione associata.

Il Comandante del Corpo- Responsabile del Servizio associato, per il funzionamento del "Comando" e lo svolgimento delle attività e funzioni di cui all'art. 2, si avvale del personale assegnato alla gestione associata di polizia locale, nonché delle risorse e dei mezzi strumentali assegnate dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Il Comandante del Corpo - Responsabile del Servizio associato, assicurerà il costante ed adeguato aggiornamento legislativo, l'informatizzazione delle procedure e quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure assegnate nonché il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed i relativi addetti presenti ed operanti nei Comuni convenzionati e interessati dalle attività svolte dal medesimo.

In relazione a quanto sopra vengono messi a disposizione del Comandante del Corpo tutti gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture dei Comuni convenzionati, utili per l'esercizio delle funzioni di polizia locale; gli enti convenzionati, a tal proposito, si

impegnano a trasmettere tutti gli atti necessari all'espletamento delle attività gestite dal "Comando associato" in tempi tali da consentire un corretto svolgimento delle attività e delle procedure gestite ed assicurano una costante collaborazione preordinata a soddisfare le esigenze degli utenti.

ARTICOLO 10

Compiti e funzioni della Conferenza dei Sindaci

I compiti e le funzioni della Conferenza dei Sindaci sono così identificati:

- a) funzioni generali di programmazione, indirizzo e controllo sull'attività del servizio associato, con approvazione annuale dei programmi e degli obiettivi di gestione;
- b) verifiche sui risultati ottenuti, sull'efficienza ed efficacia del servizio nonché sull'uniformità dei metodi di intervento e delle relative procedure nell'ambito di competenza territoriale del servizio associato;
- c) funzioni generali di definizione e programmazione, anche economica e finanziaria, per il funzionamento del servizio associato e dei rapporti economici tra gli Enti;
- d) approvazione delle previsioni di spesa, dei consuntivi e determinazione delle modalità di riparto degli oneri e delle risorse tra i Comuni convenzionati.

Alle sedute della Conferenza dei Sindaci partecipano con diritto di voto: i Sindaci dei Comuni aderenti ovvero un loro delegato.

Alla Conferenza inoltre partecipano senza diritto di voto il Comandante del Corpo Responsabile del Servizio associato ovvero il Vice Comandante, in caso di impossibilità del Comandante, e i Segretari comunali degli enti convenzionati i quali potranno essere sostituiti da funzionari delegati.

Alla Conferenza, per la trattazione di particolari materie, possono essere invitati a partecipare altri soggetti per fornire pareri tecnici.

La Conferenza è validamente costituita con la presenza del Sindaco del Comune capofila e la maggioranza numerica degli altri enti convenzionati.

La Conferenza delibera a maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto del Sindaco del Comune Capofila.

I Sindaci dei comuni convenzionati, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione della Conferenza.

Quanto definito dalla Conferenza dei Sindaci e contenuto nei relativi verbali di seduta costituisce atto di indirizzo a cui i Comuni convenzionati sono tenuti a conformare i propri autonomi provvedimenti attuativi, dando corso a tutti i conseguenti adempimenti di competenza.

La Conferenza dei Sindaci si riunirà in seduta ordinaria almeno una volta ogni semestre; sarà possibile convocare particolari sedute straordinarie nel caso di eventuali necessità o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati.

ARTICOLO 11

Comandante del Corpo - Responsabile del Servizio associato,

La funzione di direzione e comando del Corpo e la correlata generale responsabilità del Servizio associato di polizia locale, in conformità al disposto delle norme di cui all'art.14 della legge regionale 29 aprile 2009, n.9, viene conferita di regola all'addetto che rivesta il ruolo di Commissario (cat. PLB o PLC) fra tutto il personale della gestione associata, che in tal senso assume la qualifica di Comandante del Corpo - Responsabile del Servizio associato.

Nel caso in cui vi sia la presenza in servizio di più Commissari la designazione fra questi del Comandante del Corpo - Responsabile del servizio associato - verrà opportunamente stabilita dalla Conferenza dei Sindaci. In ogni caso il comando del Corpo è affidato a personale di comprovata professionalità ed esperienza maturata all'interno dei Corpi e dei Servizi di polizia locale con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura ed alla sua complessità.

Il Sindaco del Comune capofila, con proprio decreto motivato nomina il Comandante del Corpo - Responsabile del Servizio associato, indicando nel medesimo provvedimento la durata temporale della nomina.

Al Comandante del Corpo- Responsabile del Servizio associato compete la generale attività di direzione e coordinamento dell'Ufficio Comune e svolgerà la propria attività nel rispetto dei principi contenuti nella presente convenzione adoperandosi per l'attuazione degli indirizzi e per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Comandante del Corpo – Responsabile del Servizio associato riveste il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia locale di tutti i Comuni convenzionati assegnato al servizio associato e ne organizza la generale attività.

Nello specifico il Comandante del Corpo – Responsabile del Servizio associato, nella sua correlata attività di direzione e nell'espletamento delle funzioni di Titolare di Posizione Organizzativa del comune capofila, sarà titolare delle seguenti specifiche attribuzioni:

1. tutte le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
2. direzione, gestione, coordinamento ed organizzazione dell'attività di tutto il personale assegnato al servizio associato;
3. competenza amministrativo-contabile relativamente alla gestione delle attività e funzioni e delle procedure di cui alla presente convenzione;
4. responsabilità circa la disciplina e l'addestramento del personale assegnato al servizio associato;
5. autonomia tecnico - operativa ed organizzativa nell'attuazione delle direttive ricevute;

6. nell'ambito della propria autonomia organizzativa ed operativa cura e dispone l'impiego tecnico - operativo e la formazione professionale del personale assegnato al servizio associato;
7. predisposizione di tutte le proposte, rendiconti, consuntivi e atti di programmazione gestionale previsti dalla presente convenzione;
8. nomina, con proprio provvedimento motivato, del Vice-Comandante del Corpo, indicando nel medesimo atto anche la durata temporale di tale nomina;
9. presentazione alla Conferenza dei Sindaci delle proposte programmatiche, degli obiettivi e di gestione delle entrate e delle spese e la predisposizione della relazione finale sul risultato;

Il Vice – Comandante viene nominato dal Comandante del Corpo – Responsabile del Servizio associato su conforme parere espresso dalla Conferenza dei Sindaci ed è individuato, di norma, nell'ambito del personale di polizia locale dei Comuni aderenti alla gestione associata.

L'addetto a cui viene conferita la qualità di Vice – Comandante è chiamato a sostituire in modo temporaneo in tutte le funzioni di polizia il Comandante del Corpo - Responsabile del Servizio associato, durante i periodi di assenza e/o impedimento dello stesso.

In ogni caso al Comandante del Corpo- Responsabile del Servizio associato, ed altresì al Vice-Comandante non potranno essere attribuite funzioni che trascendano la qualifica funzionale di rispettiva appartenenza.

Il Comandante del Corpo - Responsabile del Servizio associato, agisce con autonomia operativa e decisionale nella gestione del servizio associato, nel rispetto del principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo di spettanza degli organi politici ed i poteri gestionali ed amministrativi di pertinenza dirigenziale.

Al Comandante del Corpo - Responsabile del Servizio associato, per lo svolgimento delle attività di cui sopra - viene assegnata un'indennità retributiva di funzione e di coordinamento ed un'indennità retributiva di risultato, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro per il personale degli Enti locali. Tale indennità e il riparto tra i Comuni aderenti verranno stabiliti nella prima Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 12

<i>Risorse umane – dotazione di personale del servizio associato</i>

I Comuni convenzionati per l'espletamento delle attività e delle funzioni oggetto della presente convenzione assegnano al Corpo di Polizia Locale, e per esso all'Ufficio comune, tutto il personale dipendente inquadrato ed incardinato nel rispettivo Servizio di Polizia Locale e comprensivo anche del personale amministrativo, qualora previsto, - secondo quanto definito dalle relative singole dotazioni organiche.

In ogni caso, la prima dotazione provvisoria di personale assegnato alla gestione associata-Corpo di Polizia Locale corrisponde a quello in servizio nei Comuni convenzionati alla data di inizio del rapporto associativo.

Entro il _____ il Comune di _____ si impegna ad integrare la dotazione organica con _____. Il suddetto termine riveste carattere essenziale e nel caso in cui l'obbligo non venga rispettato nel termine indicato il Comune di Gemona del Friuli resta libero di risolvere unilateralmente la convenzione senza preavviso.

Entro il _____ il Comune di _____ si impegna ad integrare la dotazione organica con _____. Il suddetto termine riveste carattere essenziale e nel caso in cui l'obbligo non venga rispettato nel termine indicato il Comune di Gemona del Friuli resta libero di risolvere unilateralmente la convenzione senza preavviso.

Entro il _____ il Comune di _____ si impegna ad integrare la dotazione organica con _____. Il suddetto termine riveste carattere essenziale e nel caso in cui l'obbligo non venga rispettato nel termine indicato il Comune di Gemona del Friuli resta libero di risolvere unilateralmente la convenzione senza preavviso.

Entro il _____ il Comune di _____ si impegna ad integrare la dotazione organica con _____. Il suddetto termine riveste carattere essenziale e nel caso in cui l'obbligo non venga rispettato nel termine indicato il Comune di Gemona del Friuli resta libero di risolvere unilateralmente la convenzione senza preavviso.

Entro il _____ il Comune di _____ si impegna ad integrare la dotazione organica con _____. Il suddetto termine riveste carattere essenziale e nel caso in cui l'obbligo non venga rispettato nel termine indicato il Comune di Gemona del Friuli resta libero di risolvere unilateralmente la convenzione senza preavviso.

Il personale amministrativo assegnato alla gestione associata, in ottemperanza alle norme di cui all'art.15 comma 3 della legge regionale 29 aprile 2009, n.9 – svolge le funzioni amministrative connesse a quelle di polizia locale per conto di tutti i Comuni aderenti alla gestione associata, sotto la direzione e la responsabilità del Comandante del Corpo - Responsabile del Servizio associato, allo scopo di favorire le funzioni operative sul territorio da parte degli addetti della polizia locale.

Compatibilmente con i termini della programmazione triennale del fabbisogno del personale il Comandante del Corpo- Responsabile del Servizio associato, presenta alla Conferenza dei Sindaci una nuova proposta di organigramma/dotazione organica del Corpo suddivisa per ogni singolo Comune convenzionato allo scopo di conformare i principi organizzativi alle attribuzioni di competenze normative della legge regionale 29 aprile 2009, n.9 ed alle diverse esigenze operative anche per quanto riguarda le qualifiche professionali degli addetti.

Il personale di polizia locale che verrà assunto – autonomamente e per competenza da ogni singolo Comune - dopo l'inizio del rapporto associativo, andrà automaticamente a completare o integrare l'originario organigramma del Servizio associato.

Le dotazioni organiche delle singole qualifiche professionali - riferite ad ogni Comune convenzionato - dovranno essere sempre tali da assicurare la funzionalità e l'efficienza della gestione associata; a tal proposito ogni singolo Comune convenzionato si impegna a garantire e conservare nel tempo la necessaria dotazione organica riferita sia agli addetti della polizia locale sia al personale amministrativo, nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dalla Conferenza dei Sindaci.

Il personale messo a disposizione dai Comuni convenzionati per tutta la durata del servizio presso l'Ufficio Comune è da considerarsi assegnato nelle forme previste dalla vigente legislazione ed è funzionalmente dipendente dal Comandante del Corpo- Responsabile del Servizio associato, conservando il proprio rapporto organico con il Comune di appartenenza (dipendenza contrattuale dal Comune nel quale è organicamente inserito).

L'assegnazione di cui al presente articolo non comporta per il personale della polizia locale la costituzione di un distinto rapporto di lavoro, né modifiche alla regolamentazione giuridica ed economica del rapporto originario.

In sede di prima applicazione e in attesa della prima contrattazione integrativa decentrata che si svolgerà sono confermati a tutti gli appartenenti al Corpo associato i trattamenti economici e giuridici in godimento al momento della sottoscrizione.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non soltanto per gli addetti attualmente in servizio ma anche per il personale della polizia locale che verrà assunto alle dipendenze di ognuno dei Comuni convenzionati successivamente alla stipula della presente Convenzione.

ARTICOLO 13

Veicoli, attrezzature e strumentazioni

Ferma restando la proprietà dei veicoli, delle attrezzature e delle strumentazioni, compresi gli impianti di videosorveglianza, in capo ad ogni singolo Ente, i Comuni convenzionati mettono a disposizione della gestione associata di polizia locale, tutti i propri mezzi destinati alla polizia locale, attrezzature e strumentazioni, per il funzionamento della gestione associata e del correlato Ufficio Comune con vincolo di destinazione di utilizzo per il solo servizio associato.

Analogamente si procederà anche per i veicoli, le attrezzature e le strumentazioni, compresi gli impianti di videosorveglianza, acquistati successivamente alla stipula della presente convenzione.

In particolare, le strumentazioni e apparecchiature destinate ed utilizzate, secondo le norme del Codice della strada, all'accertamento delle specifiche violazioni ed illeciti, messe a disposizione dai singoli Comuni convenzionati, sono nella piena disponibilità della gestione associata di polizia locale.

Il Comandante del Corpo - Responsabile del Servizio associato, dispone con proprio provvedimento sia la dislocazione – ubicazione di ogni singola strumentazione ed attrezzatura nella disponibilità della gestione associata (o presso il Comando/sede

operativa o presso gli sportelli o sedi staccate di riferimento di cui al precedente art.8) sia la sua utilizzazione e custodia.

I costi per la gestione e la manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) dei veicoli, delle strumentazioni e delle attrezzature, compresi gli impianti di videosorveglianza, nella disponibilità della gestione associata di polizia locale rimangono in capo ai singoli enti proprietari, e saranno considerati in sede di riparto delle spese di gestione con i criteri all'uopo definiti ai sensi dell'art.15.

I singoli Comuni convenzionati provvedono, a loro cura e spese, ad integrare adeguatamente ed in modo uniforme le polizze assicurative e le tasse di proprietà dei veicoli ad uso della polizia locale di rispettiva proprietà, al fine di dare copertura al loro impiego continuativo nel servizio associato.

ARTICOLO 14

Risorse finanziarie, rapporti economici e garanzie

Gli oneri ed i costi complessivi del personale (retribuzione ordinaria, contribuzione, trattamento accessorio, ecc.) permangono in carico dei singoli Comuni in relazione al rapporto organico di ogni addetto.

Le spese di funzionamento del Servizio Associato di Polizia Locale sono ripartite di regola, ma non in via esclusiva in proporzione al numero degli abitanti di ciascun comune, facendo riferimento alla rilevazione al 31/12 dell'anno precedente.

Per specifiche spese il criterio di riparto può essere determinato dalla Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione.

Le spese suddette saranno preventivamente inserite in un apposito programma da sottoporre alla approvazione della Conferenza dei Sindaci. A tal fine il Comandante del Corpo- Responsabile del Servizio associato, provvederà a quantificarle o ad acquisire da parte degli altri uffici/servizi comunali competenti la quantificazione delle stesse in via preventiva. Allo stesso modo provvederà a verificare la congruità delle stesse in corso d'anno al fine delle necessarie comunicazioni al servizio finanziario dei comuni per eventuali variazioni dei bilanci comunali.

Le modalità di riparto delle spese previste dal presente articolo potranno anche essere modificate in corso di convenzione dalla Conferenza dei sindaci.

Eventuali spese dettate da specifiche e particolari esigenze dei singoli comuni aderenti verranno sostenute direttamente da ciascuno di essi.

Ogni comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare entro il 31 marzo dell'anno di competenza il 70% della quota di propria spettanza al Comune di Gemona del Friuli ed entro il successivo 31 dicembre la restante quota del 30%. Nel caso in cui in sede di consuntivo, da sottoporre entro il 30 aprile dell'anno successivo alla Conferenza dei Sindaci, si evidenziassero minori o maggiori spese si procederà agli opportuni conguagli.

Nel corso del primo anno di vigenza della presente Convenzione i termini di cui al comma precedente sono opportunamente stabiliti in sede di prima Conferenza dei Sindaci.

I contributi e le altre risorse straordinarie destinate al Servizio Associato di Polizia Locale verranno ripartiti ed impiegati in base ad un piano predisposto dal responsabile del Servizio Associato ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 15

Proventi da sanzioni amministrative - Procedure di gestione e riscossione

Per la destinazione ai Comuni convenzionati dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ad essi normativamente spettanti e conseguenti all'attività sanzionatoria svolta dal personale del servizio associato di polizia locale, si applicherà il criterio generale della competenza territoriale.

Pertanto, nello specifico:

i proventi/entrate derivanti dall'accertamento di violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada effettuato dal personale del servizio associato di polizia locale restano di spettanza esclusiva del Comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni, indipendentemente dalle modalità e dalle procedure con le quali le stesse sono state accertate e contestate;

i proventi/entrate che derivano dall'accertamento di violazioni amministrative a leggi e regolamenti che individuano in generale l'ente Comune quale destinatario degli stessi (violazioni amministrative "*extra Codice della Strada*") effettuato dal personale del servizio associato di polizia locale, sono di spettanza esclusiva del Comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni.

In relazione a quanto sopra si precisa pertanto che nel caso in cui una delle violazioni delle tipologie di cui sopra venga accertata "d'ufficio" presso la sede dell'Ufficio Comune o comunque con modalità "postuma" rispetto al suo effettivo accadimento temporale, i relativi proventi sono di spettanza del Comune sul cui territorio è stata effettivamente commessa tale violazione.

La definizione dei procedimenti sanzionatori (adozione delle Ordinanze Ingiunzioni o delle Ordinanze di archiviazione ex legge 689/1981 e leggi regionali) relativi all'accertamento di violazioni è attribuita al Comandante del Corpo- Responsabile del Servizio associato.

I Comuni convenzionati si impegnano ad adottare uniformi strumenti normativi (Regolamenti) per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze Sindacali, nonché uniformi provvedimenti per l'uguale definizione delle spese di procedimento e di notifica di tutti i verbali di accertamento di violazione redatti dal personale della polizia locale della gestione associata in conformità alle vigenti disposizioni legislative, con l'obiettivo comunque di razionalizzare e semplificare le procedure a favore dell'utenza.

ARTICOLO 16

Durata della convenzione

In applicazione delle norme di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 29 aprile 2009, n.9, la durata della presente convenzione è fissata in anni 6 (sei) a far data dalla data della sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni aderenti.

La convenzione può essere rinnovata o prorogata, prima della naturale scadenza, per un periodo massimo di sei anni, previa adozione di conformi deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

ARTICOLO 17

Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

A ciascun Comune aderente alla presente convenzione è data facoltà di recedere unilateralmente dall'accordo associativo. Della volontà di rescissione deve essere data debita e preventiva informazione alla Conferenza dei Sindaci.

Il recesso avviene tramite motivato ed espresso atto deliberativo del Consiglio Comunale interessato da comunicare formalmente a tutti gli altri Comuni con un preavviso di almeno sei mesi.

L'effettivo recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui sopra; in tale circostanza saranno definiti i rapporti economici e finanziari della gestione che ne conseguono. Spetta al Sindaco del Comune Capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci, il potere di deroga dei termini sopra definiti.

Viene fatta salva la possibilità di recedere dalla convenzione da parte del Comune di Gemona del Friuli per mancato adeguamento della dotazione organica ai sensi dell'art. 12. Tale facoltà potrà essere esercitata in qualsiasi momento con mera comunicazione da effettuarsi a tutti i Comuni partecipanti, tramite comunicazione del Sindaco pro tempore.

Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due.

La presente convenzione cessa per scadenza del termine di durata oppure a seguito di uniformi deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli comunali di tutti i Comuni convenzionati (scioglimento consensuale). L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la definizione dei rapporti economici e finanziari di conclusione della gestione, la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento consensuale della convenzione le strumentazioni, le attrezzature o i veicoli eventualmente acquisiti con compartecipazioni pro-quota tra i Comuni convenzionati saranno oggetto di destinazione (assunzione in carico) o di liquidazione economica, secondo le modalità ed i criteri che verranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci.

In caso di liquidazione economica si dovrà tenere conto dell'effettivo valore corrente del bene.

ARTICOLO 18

Modifiche della convenzione

Le modifiche alle disposizioni della presente convenzione devono essere preliminarmente approvate dalla Conferenza dei Sindaci e saranno adottate con deliberazioni dei Consigli dei Comuni convenzionati.

Il recesso di uno dei Comuni convenzionati o l'adesione di altri Comuni alla gestione associata del servizio di Polizia Locale comportano la modifica della convenzione.

Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

ARTICOLO 19

Adesioni di altri Comuni

Su proposta della Conferenza dei Sindaci è ammessa l'adesione alla presente Convenzione di altri Comuni contermini che ne facciano espressa e formale richiesta.

L'adesione di altri Comuni alla gestione associata del servizio di Polizia Locale avrà in ogni caso efficacia a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato formalizzato l'assenso, salvo diverso accordo fra le parti.

ARTICOLO 20

Controversie

La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione viene affidata alla Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 21

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali, si applicano le disposizioni tempo per tempo vigenti e, in particolare, il Regolamento UE n. 679/2016. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno trattati dal Comando intercomunale per le finalità della presente convenzione., nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

ARTICOLO 22

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti, nonché alle leggi, ai regolamenti e alle altre fonti normative in materia di Polizia Locale.

ARTICOLO 23

<i>Disposizioni finali</i>

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'Art. 16 - tab. B, D.P.R. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131 / 1986.

La stessa è sottoscritta con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.15 c.2 bis della Legge 241/90 e s.m.i. e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Il SINDACO del Comune di _____

Il SINDACO del Comune di _____

Il SINDACO del Comune di _____

Il SINDACO del Comune di _____

Il SINDACO del Comune di _____

Il SINDACO del Comune di _____